

CAMERA DEI DEPUTATI

N.262

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (262)

(articolo 19 della legge 9 luglio 2015, n. 114,)

Trasmesso alla Presidenza il 15 febbraio 2016

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER
CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2009/315/GAI
DEL CONSIGLIO, DEL 26 FEBBRAIO 2009, RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE E AL
CONTENUTO DEGLI SCAMBI FRA GLI STATI MEMBRI DI INFORMAZIONI
ESTRATTE DAL CASELLARIO GIUDIZIALE.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale;

Vista la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, gli articoli 1 e 19;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del... ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Disposizioni di principio e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, ai fini della



creazione e dello sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne, istituito ai sensi della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) «condanna»: ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e iscritta nel casellario giudiziale;
 - b) «procedimento penale»: procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;
 - c) «casellario giudiziale»: registro nazionale in cui sono riportate le condanne;
 - d) «Paese terzo»: Paese non membro dell'Unione europea.

Art. 3
(Autorità centrale competente)

1. L'autorità centrale competente per le finalità di cui al presente decreto è l'Ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.

CAPO II

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DI CONSERVAZIONE

Art. 4
(Condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro)

1. Qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale è comunicata senza indugio all'autorità centrale dello Stato membro o degli Stati membri di cittadinanza della persona condannata, pur quando questa abbia anche la cittadinanza italiana.
2. Le informazioni trasmesse allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza sono quelle di cui all'articolo 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
3. Le modifiche e le eliminazioni dei dati del casellario giudiziale, già comunicati allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza, sono immediatamente trasmesse all'autorità centrale di detti Stati.



4. Sono altresì inviate, previa richiesta, le copie delle sentenze e dei conseguenti provvedimenti nonché ogni altra informazione pertinente.

Art. 5

(Condanne pronunciate in altro Stato membro nei confronti di cittadino italiano)

1. L'Ufficio centrale conserva i dati e le informazioni ricevute circa le condanne pronunciate dalle autorità giudiziarie di altri Stati membri nei confronti del cittadino italiano, provvedendo immediatamente agli aggiornamenti in seguito alle modifiche o alle eliminazioni di cui riceva comunicazione e, quando interpellato, ne dispone la trasmissione all'autorità che ne fa richiesta.

Art. 6

(Richiesta di informazioni sulle condanne)

1. La richiesta di informazioni sulle condanne, diretta all'Ufficio centrale, è redatta in conformità al modulo di cui all'allegato A al presente decreto. Allo stesso modo è redatta la richiesta di informazioni diretta dall'Ufficio centrale alla autorità di altro Stato membro.
2. L'Ufficio centrale, ricevuta la richiesta delle autorità di altri Stati membri nell'ambito di un procedimento penale o anche per finalità diverse, può rivolgersi, per acquisire le informazioni necessarie, all'autorità centrale di un altro Stato membro.
3. Allo stesso modo può provvedere quando la richiesta è proposta dall'interessato, purché questi sia o sia stato cittadino italiano o residente in Italia o sia o sia stato cittadino o residente dello Stato membro alla cui autorità centrale sono richiesti i dati e le informazioni.
4. Se l'interessato richiedente non è cittadino italiano, l'Ufficio centrale chiede i dati e le informazioni necessarie all'autorità centrale dello Stato membro di cui l'interessato è cittadino.

Art. 7

(Informazioni sulle condanne)

1. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni, mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, secondo le seguenti modalità:
 - a) quando la richiesta, proposta per un procedimento penale o anche per fini diversi, si riferisce a un cittadino italiano, trasmette le informazioni relative:
 - 1) alle condanne pronunciate in Italia e iscritte nel casellario giudiziale;
 - 2) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione e che abbia conservato ai sensi dell'articolo 5;
 - 3) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;



- 4) alle condanne pronunciate in Paesi terzi, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;
 - b) quando, in relazione alle condanne di cui al numero 2) della lettera a), lo Stato membro che ha fornito le informazioni ha fatto divieto di ulteriori trasmissioni per fini diversi da un procedimento penale, indica all'autorità richiedente lo Stato membro da cui provengono le informazioni;
 - c) quando la richiesta è proposta dalle autorità di un Paese terzo in relazione a un cittadino italiano, risponde in riferimento alle condanne di cui ha avuto informazione dalle autorità di altro Stato membro soltanto nei limiti applicabili allo scambio di informazioni con gli Stati membri;
 - d) quando la richiesta riguarda cittadini di altro Stato membro, di Paesi terzi o apolidi, risponde trasmettendo le informazioni relative alle condanne pronunciate in Italia e alle condanne pronunciate all'estero nella misura in cui l'autorità giudiziaria italiana può ottenere le stesse informazioni in casi analoghi.
2. Con la risposta alle richieste delle autorità di un Paese terzo, proposte ai fini di un procedimento penale, l'Ufficio centrale specifica che i dati personali trasmessi possono essere utilizzati soltanto ai fini del procedimento penale. Se si tratta di fini diversi da un procedimento penale specifica che i dati personali trasmessi possono essere utilizzati solo per il fine per il quale sono stati richiesti.
 3. Il modulo di cui all'allegato B al presente decreto è corredato di un elenco delle condanne, redatto conformemente al diritto nazionale.

Art. 8

(Termini di risposta)

1. L'Ufficio centrale risponde alle richieste delle autorità centrali degli altri Stati membri, mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta o di ricevimento delle informazioni complementari necessarie per identificare la persona a cui la richiesta si riferisce; risponde alle richieste proposte dall'interessato entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Art. 9

(Condizioni di utilizzo dei dati personali)

1. Salva la disciplina sul trattamento dei dati personali relativi a decisioni pronunciate in Italia, i dati personali ricevuti dalle autorità centrali degli altri Stati membri, ai fini di un procedimento penale o per fini diversi da un procedimento penale, possono essere utilizzati solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti o per i fini e nei limiti della richiesta, come specificato nel modulo di cui all'allegato B al presente decreto.



2. I dati personali di cui al comma 1 sono in ogni caso utilizzabili per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la pubblica sicurezza.

Art. 10

(Lingua degli atti nello scambio di informazioni)

1. La richiesta di informazioni sulle condanne è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto.
2. La risposta alla richiesta di informazioni sulle condanne è redatta nella lingua italiana ovvero nella lingua concordata con lo Stato richiedente.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO IN MATERIA DI NORME DI ATTUAZIONE E COORDINAMENTO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE NONCHE' DI TESTO UNICO SUL CASELLARIO GIUDIZIALE

Art. 11

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) il certificato del casellario giudiziale europeo.».

Art. 12

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole «il casellario giudiziale,» sono inserite le seguenti: «il casellario giudiziale europeo,»;
 - b) all'articolo 2, comma 1:
 - 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) «casellario giudiziale» è il registro nazionale che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;»;



- 2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) «casellario giudiziale europeo» è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani;»;
 - 3) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) «procedimento penale» è il procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;»;
 - 4) dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) «condanna» è ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e riportata nel casellario giudiziale;»;
 - 5) dopo la lettera p) è inserita la seguente: «p-bis) «autorità centrali» sono gli enti competenti per lo scambio di informazioni sulle sentenze penali di condanna designati dagli Stati membri dell'Unione europea;»;
 - 6) alla lettera q), dopo le parole «del casellario giudiziale,» sono inserite le seguenti: «del casellario giudiziale europeo,»;
- c) dopo il Titolo secondo è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS

Casellario giudiziale europeo

Art. 5-bis. (Provvedimenti iscrivibili).

1. Nel casellario giudiziale europeo si iscrivono per estratto:
 - a) le condanne pronunciate in un altro Stato membro dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani trasmesse all'Ufficio Centrale;
 - b) le successive decisioni concernenti l'esecuzione della pena o che modificano o eliminano le condanne iscritte.

Art. 5-ter. (Estratto del provvedimento iscrivibile).

1. Ogni estratto di condanna ricevuto è conservato integralmente attraverso l'iscrizione dei seguenti dati:
 - a) informazioni obbligatorie necessariamente trasmesse dallo Stato di condanna:
 - 1) nome completo (cognome, nome, eventuale secondo cognome, eventuale secondo nome), data di nascita, luogo di nascita, composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti;
 - 2) data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva;
 - 3) data del reato, qualificazione giuridica del fatto, riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili;
 - 4) pena, principale ed accessoria, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena;
 - b) informazioni facoltative trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale dello Stato di condanna:
 - 1) nome dei genitori della persona condannata;
 - 2) numero di riferimento della condanna;
 - 3) luogo del reato;
 - 4) interdizioni derivanti dalla condanna;
 - c) informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorità centrale dello Stato di condanna:



- 1) numero di identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata;
- 2) impronte digitali della persona condannata, conservate ai sensi dell'articolo 43;
- 3) eventuali pseudonimi della persona condannata.

Art. 5-*quater*. (Eliminazione delle iscrizioni).

1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale europeo sono eliminate a seguito di identica eliminazione comunicata dall'autorità centrale di altro Stato membro di condanna.»;

d) all'articolo 19, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. L'Ufficio centrale svolge, altresì, i seguenti compiti:

- a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale europeo, ricevuti dalle autorità centrali degli altri Stati membri di condanna;
 - b) trasmette le informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio territorio nei confronti di cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea;
 - c) rivolge all'autorità centrale degli altri Stati membri richiesta di estrazione di informazioni sulle condanne in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi e ad apolidi;
 - d) riceve dall'autorità centrale degli altri Stati membri le risposte alle richieste di estrazione di informazioni sulle condanne da esso formulate in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi e ad apolidi;
 - e) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne degli organi della giurisdizione penale italiana relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi terzi e apolidi;
 - f) risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale europeo formulate da un cittadino italiano ovvero risponde alla richiesta di informazioni sulle condanne presentata da un cittadino di altro Stato membro rivolgendo istanza all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza di quest'ultimo;
 - g) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne formulate dalle autorità centrali di altri Stati membri, per fini diversi da un procedimento penale.»;
- e) alla rubrica del Capo I del Titolo VII dopo le parole: «del casellario giudiziale» sono inserite le seguenti: «, del casellario giudiziale europeo»;
- f) all'articolo 21, alla rubrica, dopo le parole: «del casellario giudiziale» sono inserite le seguenti: «, del casellario giudiziale europeo»;
- g) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis*. (Certificato del casellario giudiziale europeo acquisito dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro dell'Unione europea).

1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale in uno Stato membro dell'Unione europea richiedono e acquisiscono, tramite la propria autorità centrale competente, dall'Ufficio centrale le informazioni sulle condanne relative a un cittadino italiano con riferimento:

- a) ai provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale italiano;
 - b) alle condanne iscritte nel casellario giudiziale europeo.»;
- h) alla rubrica dell'articolo 22 dopo le parole: «del casellario giudiziale» sono inserite le seguenti: «, del casellario giudiziale europeo»;
- i) dopo l'articolo 25-*bis* è inserito il seguente:



«Art. 25-ter. (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato).

1. Il cittadino italiano ha diritto di ottenere, senza motivare la richiesta, il rilascio del certificato contenente le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
 2. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e a quelle dallo stesso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.»;
- l) all'articolo 28, comma 1, dopo le parole «all'articolo 27» sono inserite le seguenti: «nonché all'articolo 28-bis»;
- m) dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione).

1. Nel certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione sono riportate le iscrizioni del casellario giudiziale europeo, in ordine a un cittadino italiano, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
 2. Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di altro Stato membro sono riportate le condanne pronunciate nello stesso e quelle da esso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
 3. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne iscritte:
 - a) nel casellario giudiziale;
 - b) nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.»;
- n) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. (Modalità di rilascio dei certificati).

1. Le modalità di rilascio dei certificati di cui agli articoli 21-bis, 25-ter e 28-bis sono stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 42, comma 1-bis.»;
- o) all'articolo 37, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le autorità interessate di Stati dell'Unione europea richiedono i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, all'Ufficio centrale attraverso le relative autorità centrali competenti.»;
- p) all'articolo 39, comma 1, dopo le parole: «ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28» sono inserite le seguenti: «, 28-bis»;
- q) all'articolo 42, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziali europei sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.».



CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 (Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale

Al fini di assistenza per la corretta compilazione del modulo, gli Stati membri devono consultare il manuale di procedura

a) informazioni relative allo Stato membro richiedente:

Stato membro:

Autorità centrale(i):

Persona di contatto:

Telefono (con prefisso):

Telefax (con prefisso):

Indirizzo di posta elettronica:

Recapito postale:

Numero di riferimento del fascicolo, se noto:

b) Informazioni relative all'identità della persona oggetto della richiesta (*):

Nome completo (nomi e tutti i cognomi):

Nomi precedenti:

Eventuali pseudonimi:

Sesso: M F

Nazionalità:

Data di nascita (in cifre: gg/mm/aaaa):

Luogo di nascita (città e Stato):

Nome del padre:

Nome della madre:

Residenza o domicilio conosciuto:

Numero d'identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona:

Impronte digitali:

Altri dati identificativi, se disponibili:



(*) Per facilitare l'identificazione della persona occorre fornire il maggior numero di dati possibile.

c) Scopo della richiesta:

Si prega di contrassegnare la casella che interessa

- 1) procedimento penale (Indicare l'autorità presso la quale è pendente il procedimento e, se disponibile, il numero di riferimento della causa
.....)
- 2) richiesta al di fuori di un procedimento penale (indicare l'autorità presso la quale è pendente il procedimento e, se disponibile, il numero di riferimento della causa, contrassegnando la casella che interessa:
- i. proveniente da un'autorità giudiziaria.....
.....
 - ii. proveniente da un'autorità amministrativa competente
.....
 - iii. proveniente dall'interessato per ottenere informazioni sul proprio casellario giudiziale
.....

Scopo per il quale sono richieste le informazioni:

Autorità richiedente:

- l'interessato non ha dato il proprio assenso alla divulgazione delle informazioni (se è stato chiesto l'assenso dell'interessato conformemente alla legislazione dello Stato membro richiedente).

Persona di contatto, qualora siano necessarie informazioni complementari:

Nome:

Telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Altre informazioni (ad esempio, urgenza della richiesta):



Risposta alla richiesta

Ai fini di assistenza per la corretta compilazione del modulo, gli Stati membri devono consultare il manuale di procedura

Informazioni relative alla persona interessata

Si prega di contrassegnare la casella che interessa

L'autorità sottoscritta conferma che:

- nel casellario giudiziale della persona interessata non figurano informazioni sulle condanne
- nel casellario giudiziale della persona interessata figurano informazioni sulle condanne; se ne acclude un elenco
- nel casellario giudiziale della persona interessata figurano altre informazioni; se ne acclude un elenco (facoltativo)
- nel casellario giudiziale della persona interessata figurano informazioni sulle condanne riguardo alle quali, tuttavia, lo Stato membro di condanna ha comunicato che non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente a (Indicare lo Stato membro di condanna)
- conformemente al diritto interno dello Stato membro richiesto, non è possibile trattare richieste presentate per fini diversi da un procedimento penale

Persona di contatto, qualora siano necessarie informazioni complementari:

Nome:

Telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Altre informazioni (restrizioni previste per le richieste che esulano dal contesto dei procedimenti penali):

Si prega di indicare il numero di pagine allegate al modulo di risposta

Fatto a

addì

Firma e timbro ufficiale (se del caso):

Nome e qualifica/organizzazione:

Occorre accludere un elenco delle condanne e rispedire il tutto allo Stato membro richiedente. Non è necessario tradurre il modulo né l'elenco delle condanne nella lingua dello Stato membro richiedente.

